



REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI DOTTORATO E CRITERI PER L'ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DA PARTE DEGLI ENTI ACCREDITATI

Art. 1) Finalità corsi di Dottorato

L'Ateneo Giustino Fortunato promuove i Dottorati di ricerca per fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Ai sensi dell'art. 1.1 del DM 226/2021, la formazione dottorale consente di:

- a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- b) condurre analisi critiche, valutazione e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- c) contribuire - grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali - al perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

Per conseguire tali obiettivi la formazione dottorale:

- a) persegue l'ampliamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e applicata sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e trans disciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore delle attività formative;
- c) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca – anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela - e favorisce, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- d) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e sviluppo in ambito scientifico e professionale.

Art. 2) Istituzione

L'Università Giustino Fortunato - Telematica (di seguito Unifortunato) istituisce, pertanto, corsi di Dottorato di ricerca che possono organizzarsi in Scuole.

Tali corsi possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o estere con possibilità di rilascio di titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 con possibilità di rilascio di titolo finale multiplo o congiunto;



- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali, infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 3) Procedura di accreditamento dei corsi e delle sedi

L'accREDITAMENTO si concretizza nel percorso di autorizzazione iniziale ad attivare corsi di Dottorato e nell'accREDITAMENTO delle sedi dove questi si svolgono nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti. La procedura di accREDITAMENTO avviene secondo le modalità e i tempi definiti dal DM 226/2021.

La proposta di accREDITAMENTO dei corsi di Dottorato - approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Unifortunato con apposite delibere - e corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di cui all'art. 4 del DM 226/2021, è inviata al MUR con la specifica del numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accREDITAMENTO. La relativa domanda può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi già accREDITATI.

Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, il MUR dispone in merito alla domanda di accREDITAMENTO secondo le tempistiche di cui all'art. 5, comma 3, del DM 226/2021. L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale, salva nuova valutazione in caso di modifica della denominazione del corso ovvero della composizione del collegio in misura superiore al 25% di quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso.

Art. 4) Requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi

Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di Dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti:

1. Il collegio del Dottorato deve essere composto da almeno dodici docenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui non meno di sei professori ordinari e/o associati e, per la restante parte, da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca. Nel caso di dottorati attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, ferma restando la quota dei professori, possono essere individuati anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi. I ricercatori appartenenti al collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica in linea con i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

2. I componenti del collegio appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono possedere una elevata qualificazione scientifica, almeno in linea con i requisiti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

3. Il coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

4. Fermo restando quanto previsto ai punti 1), 2) e 3), possono far parte del collegio docenti, entro il limite massimo di un terzo della composizione complessiva dello stesso, esperti in possesso di elevata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Dottorato, anche se non strutturati presso università o enti di ricerca italiani o stranieri.

b) La disponibilità di un numero medio di almeno quattro, e comunque non meno di tre, borse di studio per corso di Dottorato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio. In caso di dottorati attivati in convenzione o in consorzio con soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del DM 226/2021, ognuno di essi finanzia almeno due borse di studio. Se i soggetti sono



superiori a due, l'ente che ricopre la qualifica di sede amministrativa del corso è chiamato al finanziamento di almeno due borse di studio e ciascun altro soggetto finanzia almeno una borsa di studio.

- c) Congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi.
- d) Il possesso di adeguate strutture per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca dei dottorandi, quali laboratori, banche dati, patrimonio biblioteconomico, risorse di calcolo elettronico, adeguati al numero di borse di studio previste e agli obiettivi formativi del corso.
- e) Previsione di svolgimento di attività di ricerca avanzata e di alta formazione, anche multidisciplinare, interdisciplinare e seminariale, realizzata presso le strutture d'Ateneo o presso centri di ricerca esterni, anche su tematiche di perfezionamento linguistico e informatico, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca.
- f) Previsione di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard stabiliti nello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 5) Obiettivi formativi e programmi di studio

La formazione del Dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l'utilizzo di nuove tecnologie ad essa applicata ed include eventuali periodi di studio e ricerca all'estero presso soggetti pubblici o privati.

Il Dottorato favorisce l'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Il Dottorato può articolarsi in curricula.

Gli obiettivi formativi, i programmi di studio e i possibili sbocchi professionali di ciascun corso di Dottorato sono individuati dal collegio dei docenti.

Art. 6) Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato

I corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 226/2021.

In caso di istituzione di più edizioni del corso di Dottorato all'interno dello stesso ciclo, i singoli corsi procederanno parallelamente.

Sono organi del corso di Dottorato il coordinatore e il collegio dei docenti.

a) Il Coordinatore

La funzione di Coordinatore viene svolta da un Professore di I fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, da un professore di II fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del DM 226/2021.

La funzione di coordinatore può essere svolta in un solo corso di Dottorato.

Il Coordinatore :

1. convoca e presiede il collegio dei docenti, curando l'esecuzione delle relative delibere;
2. comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando.

b) Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato; ogni componente può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile far parte di un ulteriore



collegio unicamente se si riferisce a un corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 226/2021, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del DM 226/2021.

La partecipazione al collegio di componenti esterni è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo o Ente di appartenenza.

Il Collegio dei docenti provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e, in particolare:

1. progetta e realizza il corso di Dottorato;
2. si riunisce periodicamente, anche per via telematica, per verificare il regolare svolgimento delle attività previste e, necessario, per intraprendere le adeguate azioni correttive;
3. predispose la relazione annuale sull'attività svolta ai fini della valutazione secondo le indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
4. autorizza i dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede;
5. autorizza l'eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando, purché questa non comprometta la partecipazione alle attività complessive del corso di Dottorato;
6. propone al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso di Dottorato;
7. concede proroga alla presentazione della tesi finale o sospensione del corso, su esplicita richiesta del dottorando e per comprovati motivi, secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 8 del DM 226/2021.
8. Assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al collegio, purché in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

Art. 7) Modalità di accesso al corso di Dottorato

Per l'ammissione al Dottorato, l'università indice, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica mediante pubblicazione di un bando di ammissione redatto in lingua italiana e inglese. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università per almeno trenta giorni. Il bando per l'ammissione indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.

In caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, il bando può prevedere modalità differenti di svolgimento della procedura di ammissione formando, in tal caso, una graduatoria separata.

Il bando contiene l'indicazione del numero di borse e delle eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario.

Art. 8) Requisiti per l'accesso al corso di Dottorato

Possono accedere al Dottorato i cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero.

La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo è accertata dalla commissione di ammissione al Dottorato nel rispetto della normativa italiana e internazionale vigente in materia di proseguimento degli studi.

I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato, corredare la domanda di partecipazione al concorso con i



documenti utili a consentire la verifica sull'idoneità e la veridicità dei titoli posseduti tradotti in lingua italiana.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva, previa verifica dei requisiti contenuti nel bando. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.

Art. 9) Svolgimento degli esami di ammissione

L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. A tal fine la selezione potrà essere svolta per titoli e/o esami e/o colloquio e/o discussione di un progetto a scelta del collegio dei docenti.

Al termine della selezione, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando su richiesta dell'interessato.

Art. 10) Dottorato industriale e di interesse nazionale

L'Ateneo può attivare corsi di Dottorato industriale o chiederne successivamente il riconoscimento della qualificazione, per i corsi attivati in associazione o sulla base di convenzioni o consorzi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 226/2021.

Le convenzioni disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento e di svolgimento delle attività di ricerca tra le parti nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di Dottorato;
- b) i meccanismi per incentivare il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

Il bando per i dottorati industriali può prevedere di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Rimane ferma la possibilità di attivare contratti di apprendistato ai sensi del Decreto legislativo 81/2015. L'ateneo può attivare corsi di Dottorato di interesse nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11 del DM 226/2021.

Art. 11) Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione e per il conseguimento del titolo

Le commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione sono formate da almeno tre professori italiani o stranieri nominati con decreto del Rettore.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.

La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata dal Rettore, su proposta del collegio dei docenti ed è composta da almeno tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo afferenti a settori scientifici disciplinari a cui si riferisce il corso. In ogni caso, la commissione è composta per almeno



due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i lavori entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, il Rettore può nominare una nuova commissione.

Art. 12) Conseguimento del titolo

Il collegio dei docenti può concedere al dottorando una proroga per la presentazione della tesi di Dottorato, per comprovati motivi, per un periodo massimo di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'università. Il collegio dei docenti può concedere al dottorando una proroga alla presentazione della tesi di Dottorato, per motivate esigenze scientifiche, per un periodo massimo di dodici mesi, con conseguente estensione della borsa di studio con fondi a carico dell'Ateneo.

Il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una sospensione dal corso per un periodo massimo di sei mesi per comprovati motivi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio.

I periodi di sospensione e di proroga non possono eccedere, complessivamente, la durata di diciotto mesi, fatti salvi specifici casi previsti dalla legge.

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph. D", rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, viene conferito dal Rettore.

La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese.

La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori esterni all'ateneo, di cui almeno uno deve essere un docente universitario. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio scritto, proponendo l'ammissione alla discussione o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è, in ogni caso, ammessa alla discussione.

Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, in caso di unanimità, attribuisce la lode in caso di particolare rilievo scientifico.

Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate in un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Al termine della discussione, la tesi può essere approvata o respinta con motivato giudizio collegiale.

Il dottorando che non abbia superato l'esame finale può ripeterlo una sola volta seguendo le indicazioni del collegio dei docenti.

In caso di ulteriore mancato superamento il dottorando viene dichiarato decaduto.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale nell'archivio dell'Ateneo.

Per ottenere l'European Ph.D. Label (un marchio di "Dottorato europeo", elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

1. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal collegio dei docenti, appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell'Unione Europea



2. presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese europeo diverso da quello in cui ha sede il Dottorato;
3. parte della discussione della tesi deve avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
4. parte della ricerca presentata nella tesi può essere stata eseguita durante un soggiorno in un Paese europeo diverso dall'Italia e da quello del candidato.

Art. 13) Borse di studio e contributi

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti dall'Università mediante:

- a) fondi propri;
- b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste dalla legislazione vigente;
- c) finanziamenti derivanti dagli accordi associativi di cui all'art. 3, comma 2 del DM 226/2021;
- d) fondi di altri Ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
- e) fondi competitivi a livello nazionale, europeo o internazionale.

Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e mantenga i requisiti reddituali richiesti. In caso di mancato rinnovo o di rinuncia da parte del dottorando, i fondi non utilizzati sono destinati al finanziamento dei corsi di Dottorato.

L'importo minimo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è stabilito con decreto del Ministro. Tale importo è aumentato del 50%, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Il periodo può essere esteso a fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi in caso di dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata.

In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dello studente dal Dottorato, la borsa è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un *budget* non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, a carico delle finanze dell'Ateneo.

La borsa di studio del Dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di Dottorato è fissato nella misura dell'ammontare della borsa medesima così come determinata dalla normativa vigente.

Art. 14) Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi

La frequenza ad un corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b) del DM 226/2021. Il collegio dei docenti, su richiesta dell'interessato, può autorizzare il dottorando, con delibera motivata, a svolgere attività lavorative retribuite nel caso in cui le stesse consentano l'acquisizione di competenze coincidenti con l'ambito formativo del Dottorato. Nella valutazione, il collegio dei docenti valuterà inoltre, la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative e di ricerca del dottorando.

Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello con l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti.



In caso di gravi e comprovate motivazioni è consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'eventuale erogazione della borsa per un periodo non superiore a sei mesi.

I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nullaosta del collegio docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale secondo modalità **stabilite nel relativo bando o in altra specifica previsione**, nonché attività di didattica integrativa per un massimo di quaranta ore per anno accademico. Per le attività di tutorato, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui al decreto legge 105/2003, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 170/2003.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

L'Ateneo assicura la rappresentanza dei dottorandi nel collegio dei docenti, composta da uno studente per ogni corso di Dottorato. A tal fine, l'università stabilirà, con separato regolamento, le modalità per l'elezione dei rappresentanti.

Art. 15) Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo rispetto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano il D.M. 226/2021 e le normative nazionali di riferimento.